

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Area Burocratico Legale - Gestione del Contenzioso Civile e Tutela della Privacy

OGGETTO: Esecuzione parziale dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., rep. n. 305/2025 – RG 5436/22 del Tribunale di Taranto

IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO:

- che con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., rep. n. 305/2025 – RG 5436/22, il Tribunale di Taranto così statuiva: “.....**P.Q.M.**..... Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:

a) accoglie la domanda proposta dalla ricorrente e, per l'effetto, condanna la resistente a pagare in favore di M.M.A. la somma di € 297.942,00, oltre interessi legali con la decorrenza e secondo le modalità indicate in motivazione, titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nonché la somma di € 2.242,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali con la decorrenza e secondo le modalità indicate in motivazione, titolo di risarcimento del danno patrimoniale;

b) condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., che liquida in € 600,00 per spese di consulenza tecnica di parte da versare a M.M.A., nonché in € 286,00 per esborsi ed in € 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dell'Avv. Francesco Ferretti De Virgilis;

c) condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente procedimento di merito, che liquida in € 406,50 per esborsi ed in € 18.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dell'Avv. Francesco Ferretti De Virgilis;

d) pone le spese di c.t.u., come liquidate nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e nel presente procedimento di merito, definitivamente a carico della resistente”;

- che avverso detta ordinanza, l'ASL TA proponeva appello con istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., iscritto al n. 41/2025 RG della Corte d'Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, per la riforma della stessa;

- che, costituitosi il contraddittorio tra le parti del giudizio di secondo grado, con proprio provvedimento, reso in data 27/06/2025 e comunicato dalla competente cancelleria in data 03/07/2025, la Corte d'Appello, decidendo in ordine alla istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., così disponeva: “.....**P.Q.M.**.. la Corte d'Appello accoglie parzialmente l'istanza di sospensione, ex art. 283 c.p.c., dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., emessa dal Tribunale di Taranto in data 29.1.2025 nella parte eccedente la somma di €. 150.000,00”;

- che l'attrice notificava all'Azienda Sanitaria la copia esecutiva dell'ordinanza gravata onde consentire la decorrenza del termine dilatorio di cui all'art. 14 del D.L. n. 669/1996;

RITENUTO, pertanto, salvo ed impregiudicato l'esito del giudizio di appello, di dover provvedere a dare esecuzione all'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., rep. n. 305/2025 – RG 5436/22, emessa dal Tribunale di Taranto, entro i limiti di cui al provvedimento di sospensione parziale dell'esecutività del titolo giudiziale, reso dalla Corte d'Appello di Lecce-sezione distaccata di Taranto, in data 27/06/2025, e procedere alla liquidazione:

1. in favore di M.M.A. della somma complessiva di €. 150.000,00

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

1. di impegnare la spesa complessiva di **€. 150.000,00** sul conto unificato 23012000020 del bilancio del corrente anno;
2. di liquidare in favore di M.M.A. la somma complessiva di €. 150.000,00

Estratto per riassunto - Attestazione di Conformità

Il sottoscritto, meglio identificato a mezzo dei dati presenti nella firma digitale, in qualità di Dirigente apicale della ASL di TARANTO, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23-bis del d. lgs n.82/2005 e dell'art. 6 del DPCM 13 novembre 2014, che il presente documento è un estratto per riassunto contenente gli elementi essenziali - privi di dati personali e/o sensibili e/o giudiziari da tutelare secondo la normativa vigente in materia di privacy - del documento originale informatico identificato con il file DETERMINAZIONE IN ORIGINALE impronta di hash B51E6EBD2BF456F60666A844B191A8E03122268397F9533C93BBFE84D1864699 dal quale è stato estratto.

La data e il nominativo del sottoscrittore sono rilevabili dalla firma digitale apposta.